

COPIA

DETERMINA SINDACALE

Registro N. 5 del 03-02-2025

Oggetto:

Nomina Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2 e conferimento incarico di elevata qualificazione all'Assistente Sociale Dott.ssa Giuseppina Di Gioia.

II Sindaco

VISTI:

- l'art. 13 della L. R. 26/08/1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce al sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune;
- l'art. 51 commi 2 e 3 della L. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii. che recepisce nell'ordinamento degli enti locali siciliani il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, affermando che "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" e che elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo le competenze dei dirigenti;
- l'art. 51 comma 3-bis della L. n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., a mente del quale nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni gestionali in attuazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione possono essere attribuite con provvedimento motivato del sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;
- lo Statuto comunale, approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2005 e ss.mm.ii. e, in particolare il combinato disposto degli art. 16 comma 3.d), a mente del quale "il sindaco adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono al segretario, ai dirigenti o alla giunta" e 52 comma 1, a mente del quale "I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi attuati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono...";

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 85 dell'11.06.2024 "Modifica organigramma e funzionigramma del Comune di Bivona. Integrazione e modifica deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 29.06.2020, come modificata con le deliberazioni di G.C. n. 23 del 15.02.2021, n. 32 dell'8/05/2023 e n. 147 del 05.12.2023.";

RICHIAMATI:

- la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021 (Allegato 1);
- l'Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 28/09/2021 per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) sottoscritto in data 06.12.2024;

VISTI in particolare gli artt. 7-8-9-10 della convenzione:

Art. 7 – Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa. All'Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie comunali e distrettuali. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte dello stesso, può operare con personale distaccato dei Comuni aderenti, con i quali mantiene il proprio rapporto giuridico di lavoro, ancorché posto, sotto il profilo gerarchico alle dipendenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

La composizione, il funzionamento e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ufficio di Piano sono regolamentati dal disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n. 2, adottato dallo stesso Comitato dei Sindaci nella seduta del 31.08.2021.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre al personale allo scopo distaccato dai Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusione, QSFP, PAC etc.), ove ritenuta spesa ammissibile.

Art. 8 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i dipendenti dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario, inquadrati nell'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, distaccati all'Ufficio di Piano, anche a tempo parziale, a cui sarà conferita la posizione organizzativa da parte del Sindaco del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D2.

- Il Responsabile dell'Ufficio di Piano assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso, assolvendo principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. La durata dell'incarico è di anni tre. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:
- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guidala base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.

i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;

l) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

Art. 9 - Composizione dell'Ufficio di Piano e costi

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dello stesso, anche mediante distacco presso il Comune Capofila con correlata applicazione degli istituti giuridici.

Art. 10 - Personale dell'Ufficio di Piano

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge.

Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato secondo criteri di competenza professionale con riferimento agli obiettivi di politica sociale che il Distretto intende perseguire nell'ambito delle diverse misure nazionali e regionali. Lo stesso svolgerà la propria attività di norma per almeno 12 ore la settimana.

Il personale con o senza distacco facenti parte dell'Organico dell'Ufficio sociale del Comune aderente, viene posto sotto la direzione funzionale del Responsabile dell'Ufficio di Piano e riceve i medesimi incentivi economici.

VISTO il Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 2 approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 20 del 31/08/2021;

VISTI i seguenti articoli del sopra richiamato disciplinare:

Art. 14 – Ufficio di Piano, Art. 15 Responsabile dell'Ufficio di Piano, Art. 16 Composizione dell'Ufficio di Piano, Art. 17 — Costi dell'Ufficio di Piano e Organizzazione contabile ... 3. Il personale assegnato al Distretto sarà regolarmente retribuito dal Comune di appartenenza....

CONSIDERATO che l'obiettivo principale della convenzione, ai sensi dell'art 30 del decreto legislativo 267/2000, è l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi e delle attività sociali, realizzate attraverso le tre fonti di finanziamento statale (FNPS, FNA, Fondo povertà quota servizi), migliorando la cooperazione tra i comuni e definendo una nuova governance territoriale;

VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 22 del 28.09.2021, successivamente modificata con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 04.04.2023 con la quale è stato costituito l'Ufficio di Piano ai sensi della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021, modificata giusto Atto aggiuntivo sottoscritto in data 06.12.2024;

VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 13 del 06.12.2024 con la quale è stato stabilito:

- 1. Di designare Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona, la Dr.ssa Giuseppina Di Gioia, Assistente Sociale a tempo indeterminato del Comune di Santo Stefano Quisquina inquadrata nell'Area Funzionari ed EQ, e assegnata per n. 12 ore settimanali all'Ufficio di Piano del Distretto D2, in possesso della necessaria esperienza e professionalità per rivestire tale incarico;
- 2. Di stabilire che l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona alla dott.ssa Giuseppina Di Gioia, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- che la durata dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona è di anni tre e che alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina, così come prevede l'art. 8 della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021, modificata giusto Atto aggiuntivo sottoscritto in data 06.12.2024;
- 4. Di dare atto che il Sindaco del Comune di Bivona, capofila del Distretto SS. D2, provvederà con

proprio provvedimento al conferimento dell'incarico di E.Q. - Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2, alla dott.ssa Giuseppina Di Gioia, secondo le previsioni di cui all'art. 16 e 23 del CCNL 16.11.2022, con l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 della Legge n.142/90 e s.m.i., come recepito nell'Ordinamento Siciliano dall'art.1, lettera h) della l.r. n.48/91 e s.m.i. e come riprodotto dagli artt.107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e in attuazione delle previsioni di cui al vigente regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bivona, Capofila del Distretto SS D2, con attribuzione della retribuzione di posizione ex artt. 16 e 17 del CCNL 16.11.2022, per un importo annuo di € 18.000,00 (13ª mensilità inclusa), riproporzionata nella misura di 12/36 atteso che la predetta dipendente è assegnata al Distretto per n. 12 ore settimanali;

5. Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà ripartita in maniera equa tra i cinque Comuni del Distretto Socio Sanitario D2: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina;

VISTE

- la Deliberazione n. 9 del 24-01-2025 con la quale la Giunta Comunale di Bivona, Capofila del Distretto Socio Sanitario D2 ha approvato la stipula della Convenzione per l'utilizzo per l'utilizzo a tempo parziale, per la durata di tre anni e per un'attività lavorativa settimanale di 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018, della dipendente del Comune di Santo Stefano Quisquina, Assistente Sociale Dr.ssa Giuseppina Di Gioia, presso l'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2 Comune di Bivona (Ente capofila), con retribuzione, compresi oneri e accessori tutti come per legge e contratti di lavoro nazionali, a carico del Comune di appartenenza, come deciso dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D2 con la deliberazione n. 13 del 06/12/2024;
- la Deliberazione n. 17 del 29-01-2025 con la quale la Giunta Comunale di Santo Stefano Quisquina ha approvato la stipula della Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale, per la durata di tre anni e per un'attività lavorativa settimanale di 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 23 del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018, della propria dipendente Assistente Sociale Dr.ssa Giuseppina Di Gioia, presso l'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2 Comune di Bivona (Ente capofila), con retribuzione, compresi oneri e accessori tutti come per legge e contratti di lavoro nazionali, a proprio carico, come deciso dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D2 con la deliberazione n. 13 del 06/12/2024;

RICHIAMATO il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 Novembre 2022 (triennio 2019-2021), il quale ha sostituito alla precedente figura della "posizione organizzativa" quella di "Elevata qualificazione" (EQ), dedicando alla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione l'intero Capo II del Titolo III (artt. da 16 a 21);

VISTO l'art. 16 del richiamato CCNL del 16.11.2022, ai sensi del quale:

- "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL.
- 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali [...]
- 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area";
- 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti [...];

VISTO l'art. 17, comma 1, del CCNL del 16.11.2022, che dispone che "Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di

posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario"

RILEVATO, ai sensi dell'art. 23, c. 7, CCNL 16 novembre 2022, che: "7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL."

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40/2004 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione";

DATO ATTO CHE il Comune di Bivona è privo di posizioni dirigenziali, per cui trovano applicazione le sopra richiamate disposizioni;

RITENUTO quindi necessario, stante l'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale e l'istituzione della figura dell'incaricato di Elevata qualificazione in luogo dell'attribuzione della posizione organizzativa, procedere all'individuazione dei Responsabili di Settore, all'attribuzione agli stessi delle funzioni dirigenziali, nonché al formale conferimento dei corrispondenti incarichi di Elevata Qualificazione, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa ed evitare potenziali danni patrimoniali connessi alla funzionalità degli uffici e dei servizi presenti nei vari Settori;

RITENUTO, pertanto, di nominare la Dott.ssa Giuseppina Di Gioia, Responsabile Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) modificata giusto Atto aggiuntivo sottoscritto in data 06.12.2024, in esecuzione della decisione assunta dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D2 con la deliberazione n. 13 del 06/12/2024;.

RITENUTO, altresì, incaricare quale Responsabile di E.Q. (già P.O.) del Distretto Socio Sanitario D2 posto in posizione di autonomia - con funzioni dirigenziali – la Dott.ssa Giuseppina Di Gioia, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto D2;

ACCERTATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2024-2026, ai sensi degli artt. 151 e 170 del TUEL;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 14/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art.151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011);

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.lgs. n. 150/2009 "Riforma Brunetta";
- l'art. 51 della L.n.142/90, come recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 7/1992;
- la L.R. n. 30/2000 "Norme sull'ordinamento degli enti locali in Sicilia;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- i vigenti CCNNLL del personale del Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo
- 2) DI NOMINARE la Dott.ssa Giuseppina Di Gioia, Responsabile Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D2, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) modificata giusto Atto aggiuntivo sottoscritto in data 06.12.2024, in esecuzione della decisione assunta dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D2 con la deliberazione n. 13 del 06/12/2024;
- 3) DI CONFERIRE alla Dott.ssa Giuseppina Di Gioia l'incarico di E.Q. Responsabile del Distretto Socio Sanitario D2 di cui all'art. 16 e 23 del CCNL 16.11.2022, con l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 della Legge n.142/90 e s.m.i., come recepito nell'Ordinamento Siciliano dall'art.1, lettera h) della l.r. n.48/91 e s.m.i. e come riprodotto dagli artt.107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24 del vigente regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- 4) DI ATTRIBUIRE alla predetta dipendente tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione Comunale e dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D2, mediante l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inclusi quelli che impegnano la P.A. verso l'esterno nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa;
- 5) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) modificata giusto Atto aggiuntivo sottoscritto in data 06.12.2024, il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:
- a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guidala base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni.
- i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
- 1) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

- 6) DI ATTRIBUIRE alla dipendente sopra incaricato la retribuzione di posizione ex artt. 16 e 17 del CCNL 16.11.2022 per un importo annuo di € 18.000,00 (13^mensilità inclusa), riproporzionata nella misura di 12/36 (atteso che la predetta dipendente è part-time a 12 ore settimanali);
- 7) DI ATTRIBUIRE alla dipendente sopra incaricato la retribuzione di risultato, di cui all'art. 17, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, destinando a tale voce una quota pari al 25% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione, previa positiva valutazione dei risultati raggiunti e della certificazione del nucleo di valutazione e adozione del piano della performance;
- 8) DI STABILIRE CHE l'incarico avrà durata di anni 3. Alla scadenza naturale dell'incarico di responsabile dell'Ufficio di Piano, non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina, così come prevede l'art. 8 della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario D2 Bivona: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina (ex art.30 d.lgs. n.267/2000) stipulata in data 28/09/2021, modificata giusto Atto aggiuntivo sottoscritto in data 06.12.2024;
- 9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dipendente incaricata, al Segretario Comunale, agli Organi istituzionali dell'Ente, all'ufficio Personale, ai Comuni del Distretto Socio Sanitario D2: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU;
- 10) DI STABILIRE CHE la spesa derivante dal presente provvedimento sarà ripartita in maniera equa tra i cinque Comuni del Distretto Socio Sanitario D2: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina;
- 11) DI DARE ATTO CHE la spesa a carico del Comune di Bivona, di cui al presente atto trova copertura nel bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025;
- **12) DI DEMANDARE** al Responsabile del 3° Dipartimento per gli adempimenti consequenziali e per assumere i relativi impegni di spesa;
- 13) DI DISPORRE CHE il presente provvedimento sia reso noto mediante l'affissione all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito dell'Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., per generale conoscenza;

RENDE NOTO CHE

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

II Sindaco

Dott. Milko CINA'

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Comune di Bivona - Derteminazione Sindacale - Registro N. del
Comune di Divona - Dertennitazione Sinuacate - Negistro IV. Utel